

STATUTO AFIC- Associazione Festival Italiani di Cinema-

(già modificato dall'assemblea dei soci a Bologna, 8 giugno 2015)

1) Costituzione e sede. È costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Festival Italiani di Cinema" - Ente del Terzo Settore (ETS) al momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui al D.lgs.117/2017 - con sede in Roma, nell'indirizzo che di volta in volta l'assemblea riterrà di definire. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero e può aderire a organismi omologhi, di livello parallelo o superiore, e collaborare con Enti e altre Associazioni per lo sviluppo delle sue finalità.

2) Carattere dell'Associazione. L'Associazione ha totale ed assoluta indipendenza da partiti politici, pubblica amministrazione, sette filosofiche e confessioni religiose; non ha scopo di lucro. Essa amministra e determina i suoi programmi e le sue iniziative in completa autonomia. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli italiani e di altri paesi aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

3) Durata dell'Associazione. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

4) Scopo dell'Associazione. Scopo dell'Associazione è la promozione e lo sviluppo di qualunque iniziativa volta a migliorare la qualità artistica e l'efficacia comunicativa dei festival cinematografici italiani e delle manifestazioni di promozione cinematografica e audiovisiva, attraverso la mutua collaborazione di tutti quelli riconosciuti e attraverso i media - cinema, audiovisivi, editoria, WEB - nell'idea di una produzione culturale libera, democratica, civile e pluralista. L'Associazione si propone come soggetto rappresentativo dei Festival e delle manifestazioni di promozione cinematografica e audiovisiva, eventualmente accolte in base al Regolamento interno approvato dall'Assemblea, e come interlocutore nazionale di istituzioni pubbliche, enti associativi e soggetti privati in relazione ai propri scopi statuari.

L'Associazione si propone di offrire una serie di attività atte al soddisfacimento di esigenze di conoscenza, di approfondimento, di aggiornamento, di formazione e qualificazione culturale e professionale del soggetto "evento di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva" a partire dalla tradizione dei festival cinematografici e delle iniziative di diffusione cinematografica nell'ambito della comunicazione con specifico riferimento alla individuazione, riconoscibilità, forza associativa e coordinamento delle manifestazioni cinematografiche italiane. Intende coordinare, organizzare, e realizzare il proprio progetto associativo con lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività culturale e di studio dei soci dell'Associazione, di dare loro risalto pubblico e collettivo, di coordinarne l'attività ai fini di un migliore riconoscimento regionale, nazionale e internazionale, non sostituendosi in alcun modo all'autonomia di ciascun soggetto associato, bensì rafforzandone la possibilità d'interlocuzione e intervenendo come soggetto regolatore e suadorio nei rapporti tra i vari associati. L'Associazione potrà quindi proporsi come laboratorio in grado di stimolare nuovi spazi di riflessione avanzata, mettendo in relazione le risorse istituzionali e private esistenti, realizzando nuove iniziative, in qualsiasi e con qualsiasi mezzo espressivo, dirette a migliorare la visibilità, la qualità e il valore formativo dei progetti culturali degli associati.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di editoria elettronica, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

Per raggiungere i suoi obiettivi l'Associazione potrà promuovere - anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, Enti ed organizzazioni pubbliche o private - iniziative di studio e di sperimentazione aventi per oggetto temi di carattere artistico, educativo e culturale appartenenti alla sua sfera di azione. L'Associazione sarà aperta alla partecipazione a progetti, movimenti, laboratori creativi ed ideativi operando nell'ambito di reti ed iniziative da essa avviate, o già esistenti, in Europa e nel Mondo. Potrà svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche, e potrà organizzare gruppi di lavoro su tematiche cinematografiche, letterarie, artistiche, formative, educative e culturali in genere, in Italia e nel Mondo. Potrà quindi stipulare accordi con Enti Pubblici e Privati, per la gestione di rassegne, eventi e seminari e/o per la fornitura di servizi inerenti ai propri scopi sociali. Potrà ideare, realizzare, editare e distribuire pubblicazioni a stampa, audiovisivi e simili; prodotti audiovisivi; CD audio, CD Rom e DVD, siti internet, blog e social network dedicati; iniziative volte a favorire il dibattito sui temi citati nella dichiarazione di intenti sia sulla carta stampata che sul WEB e su tutti i supporti che i Media potranno utilizzare in futuro. Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni personali dei soci ma potrà altresì avvalersi di collaborazioni esterne e prestazioni di lavoro autonomo.

Potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

In particolare, potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5) Requisiti dei soci. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente punto 4). L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono essere eletti.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6) Ammissioni. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono accettare il presente Statuto ed uniformarsi alle sue clausole nonché alle prescrizioni del Regolamento interno dell'Associazione. L'acquisto di qualità di socio è subordinato al consenso per maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, al quale l'aspirante socio deve inoltrare domanda. In caso di contestazione, l'aspirante socio può appellarsi all'assemblea nell'intento di ottenere il consenso di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Questa procedura viene riconosciuta valida ed alternativa dal Consiglio Direttivo. Il socio che non osservi lo statuto, il Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo o comunque si renda responsabile di azioni che possano portare nocimento all'Associazione, può essere espulso. Non sono ammessi soci temporanei.

7) Rapporto sociale. Il rapporto sociale si estingue:

- a) per l'estinzione del socio;
- b) per le dimissioni del socio;
- c) per l'espulsione e/o la radiazione del socio.

I soci dimissionari, espulsi e/o radiati non avranno diritto al rimborso delle quote sociali e di quant'altro da loro versato. I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea, senza limiti sulle materie oggetto di voto.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

8) Volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

10) Assemblea. L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo con un preavviso di 15 giorni mediante posta elettronica inviata ai soci, all'indirizzo che ogni socio avrà comunicato all'atto dell'adesione all'Associazione o sua successiva modifica, contenente l'ordine del giorno. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative. È ammessa la rappresentanza a mezzo delega conferita ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere su eventuali ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

11) Amministrazione. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove soci eletti dall'Assemblea.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e/o altri organi e figure utili allo svolgimento delle attività associative come il Segretario generale dell'Associazione, il Tesoriere o Responsabile amministrativo;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti, i regolamenti interni e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Segretario generale. Il consiglio direttivo può nominare un Segretario generale dell'Associazione che ha i seguenti compiti:

- a) coordinare l'attività dell'associazione e gli indirizzi e le decisioni approvate dal direttivo e dall'assemblea.
- b) mantenere i rapporti con gli associati e curare le comunicazioni ai soci.
- c) coadiuvare il Presidente e il direttivo nelle attività istituzionali dell'Associazione.
- d) coordinare le attività di promozione e comunicazione dell'Associazione.
- e) occuparsi in generale della gestione dei libri sociali e svolgere tutte le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- f) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo.

Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni come il Consiglio stesso.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

12 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

13 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni, è rieleggibile e deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

All'organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie attività o riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

15 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

16 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

17 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

21 - Disposizione di rinvio. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.